



Studio Associato  
Gianluca Colombo  
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6  
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582  
email: info@studio-colombo  
web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo  
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo  
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi  
n. 2677 C.P.O. Milano

**S. Giorgio su L. 7 gennaio 2026**

## LEGGE DI BILANCIO 2026

Pubblicata in G.U. La Legge di Bilancio 2026 [n. 199 del 30/12/2025](#).

La presente circolare fornisce un quadro sintetico per aziende e lavoratori, delle novità introdotte dal 1/1/2026 in attesa dei necessari chiarimenti amministrativi.

Di seguito si riportano le principali novità:

### 1. Misure a sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori

- Revisione aliquote IRPEF (art. 1, commi 1–3)  
L'aliquota per la fascia di reddito compresa tra i 28.001 ed i 50.000 euro passa dal 35% al 33%.  
Invariate le altre aliquote.
- Tassazione agevolata rinnovi contrattuali (art. 1, commi 7–13)
  - Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi CCNL 2024–2026.
  - Limite di reddito 2025: 33.000 euro.
- Detassazione indennità e maggiorazioni per Lavoro notturno, festive e Lavoro a turni (art. 1, commi 7–13)
  - Imposta sostitutiva 15% fino a 1.500 euro annui.
  - Limite reddito 2025: 40.000 euro.
- Premi di produttività (art. 1 commi 7–13; L. 208/2015)
  - Imposta sostitutiva 1% nel 2026–2027 fino a 5.000 euro.
  - Richiesto contratto aziendale depositato.
- Buoni pasto (art. 1, comma 14)  
Buono elettronico esente fino a 10 euro giornalieri. Invariato il trattamento dei cartacei (4 €)
- Turismo – lavoro notturno e festivo (art. 1, commi 18–21)
  - Fino al 30.09.2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo riconosciuto un trattamento integrativo speciale esente del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi.
  - Limite reddito 2025: 40.000 euro
  - Richiesta del lavoratore obbligatoria ⚠

## 2. Misure a sostegno della disoccupazione

NASpl – anticipo autoimprenditorialità (art. 1, comma 176)

Erogazione in due rate: 70% + 30% al termine della durata massima di fruizione della NASpl e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

## 3. Misure a sostegno della genitorialità

- Integrazione reddito lavoratrici madri 2026 (art. 1, commi 206–207).  
Si applica a dipendenti (no domestici) lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, casse professionali, gestione separata INPS.
  - 60 euro mensili esenti erogati dall'INPS **su domanda**.
  - reddito da lavoro max 40.000 euro annui
  - 2 figli: fino al compimento dei 10 anni da parte del figlio minore
  - più di 2 figli: fino compimento dei 18 anni da parte del figlio minore. **Il bonus è riconosciuto solo se il reddito da lavoro non deriva da un contratto a tempo indeterminato.**
  - Erogazione in unica soluzione a dicembre 2026 per il periodo gennaio novembre 2026.
- Esonero assunzione madri (art. 1, commi 210–213)
  - con 3 figli minorenni
  - senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
  - Esonero contributivo 100% fino a 8.000 euro annui per max 24 mesi a tempo indeterminato, 12 a tempo determinato
- Incentivo trasformazione contratto genitori (art. 1, commi 214–218)
  - Esonero contributivo del 100 % fino a 3.000 euro annui
  - per trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time.
  - per 24 mesi per lavoratrici e lavoratori con almeno tre figli conviventi
- Congedi parentali e malattia figlio (art. 1, commi 219–220)  
Elevazione età dai 12 ai 14 anni per congedo parentale per malattia figlio per max 10 giorni annui.

## 4. Previdenza Complementare



- Deducibilità (art. 1, commi 201–202)  
Nuovo limite di deducibilità fiscale innalzata a 5.300 euro annui.
- Fondo Tesoreria INPS – TFR (art. 1, commi 203–205)
  - Dal 1° gennaio 2026 e fino al 31/12/2027, sono tenute a versare il TFR presso il fondo di tesoreria gestito dall'INPS i datori di lavoro che raggiungono o superano la soglia dei 50 dipendenti, a condizione che la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente non sia inferiore a 60 addetti.
  - Dal 1/1/2028 tale media sarà portata a 50 addetti senza ulteriori condizioni
  - Dal 1/1/2032 tale media sarà portata a 40 addetti.
  - Le soglie dimensionali saranno verificate annualmente e non più ferme alla situazione esistente nel 2006.
- Adesione automatica previdenza complementare (art. 1, commi 203–205)

### **Decorrenza 1° luglio 2026.**

Ai lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione (esclusi domestici), viene **introdotto il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.**

**⚠ Se il lavoratore non esprime una scelta esplicita sul TFR entro 60 giorni dall'assunzione, lo stesso viene automaticamente destinato al fondo complementare di categoria**

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per:

- rinunciare all'adesione automatica e mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.);
- scegliere un diverso fondo pensione (chiuso o aperto).

Se il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro 60 giorni, l'adesione automatica diventa definitiva.

In caso di assunzione di lavoratori già occupati in precedenza, il datore di lavoro deve:

- verificare quale scelta sia stata effettuata in passato in materia di TFR/previdenza complementare;
- richiedere al lavoratore una dichiarazione scritta.
- Se il lavoratore non indica alcuna scelta entro 60 giorni dall'assunzione, si applica comunque il meccanismo di adesione automatica, con conferimento del TFR alla previdenza complementare.

## **5. Incentivi all'occupazione**

- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026,
- durata massima di 24 mesi, per assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato .
- Modalità applicative, requisiti e condizioni di accesso saranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

## **6. Disposizioni in materia pensionistica**

- Adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, con progressivo incremento dei requisiti nel biennio 2027-2028;
- Non confermate misure di uscita anticipata (Quota 103, opzione donna), ferma restando la tutela per categorie fragili attraverso istituti selettivi;
- ampliamento delle finestre di decorrenza, con slittamento temporale tra maturazione del diritto e liquidazione della prestazione.

## **7. Disposizioni in materia di riscossione**

- Definizione agevolata carichi (art. 1, commi 82–101)
  - I carichi affidati all'Agente della riscossione periodo 2000–2023, possono essere definiti versando il solo capitale, le spese di notifica e eventuali procedure esecutive.
  - Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo.
- Divieto compensazione crediti (art. 1, comma 116)

Se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo affidati all'agente della riscossione derivanti per importi complessivi superiori a 50.000 euro (prima era 100.000 euro), non può effettuare compensazioni.

I collaboratori Studio sono a disposizione per chiarimenti.